

8.3.3 La scomposizione per categoria dei materiali d'armamento importati in via definitiva nel 2021, con un valore totale pari ad Euro 678.701.946,33 (Euro 174.258.539,89 nel 2020, Euro 214.943.621,42 nel 2019, Euro 497.120.825,77 nel 2018) è la seguente:

- a) Euro 527.952.314,73 di materiali (erano Euro 170.936.617,92 nel 2020, Euro 202.228.204,73 nel 2019, Euro 443.781.437,51 nel 2018);
- b) Euro 9.646.339,62 per tecnologie (nulle nel 2020, Euro 713.879,13 nel 2019, Euro 1.866.355,01 nel 2018);
- c) Euro 71.171.038,61 di servizi (Euro 222.222,33 nel 2020, Euro 1.129.353,09 nel 2019, Euro 63.436,26 nel 2018);
- d) Euro 69.932.253,38 di ricambi (Euro 3.099.699,64 nel 2020, Euro 10.872.184,47 nel 2019, Euro 51.409.596,99 nel 2018).

Tabella 22**Autorizzazioni alle importazioni definitive 2018-2021. Ripartizione per tipologia**

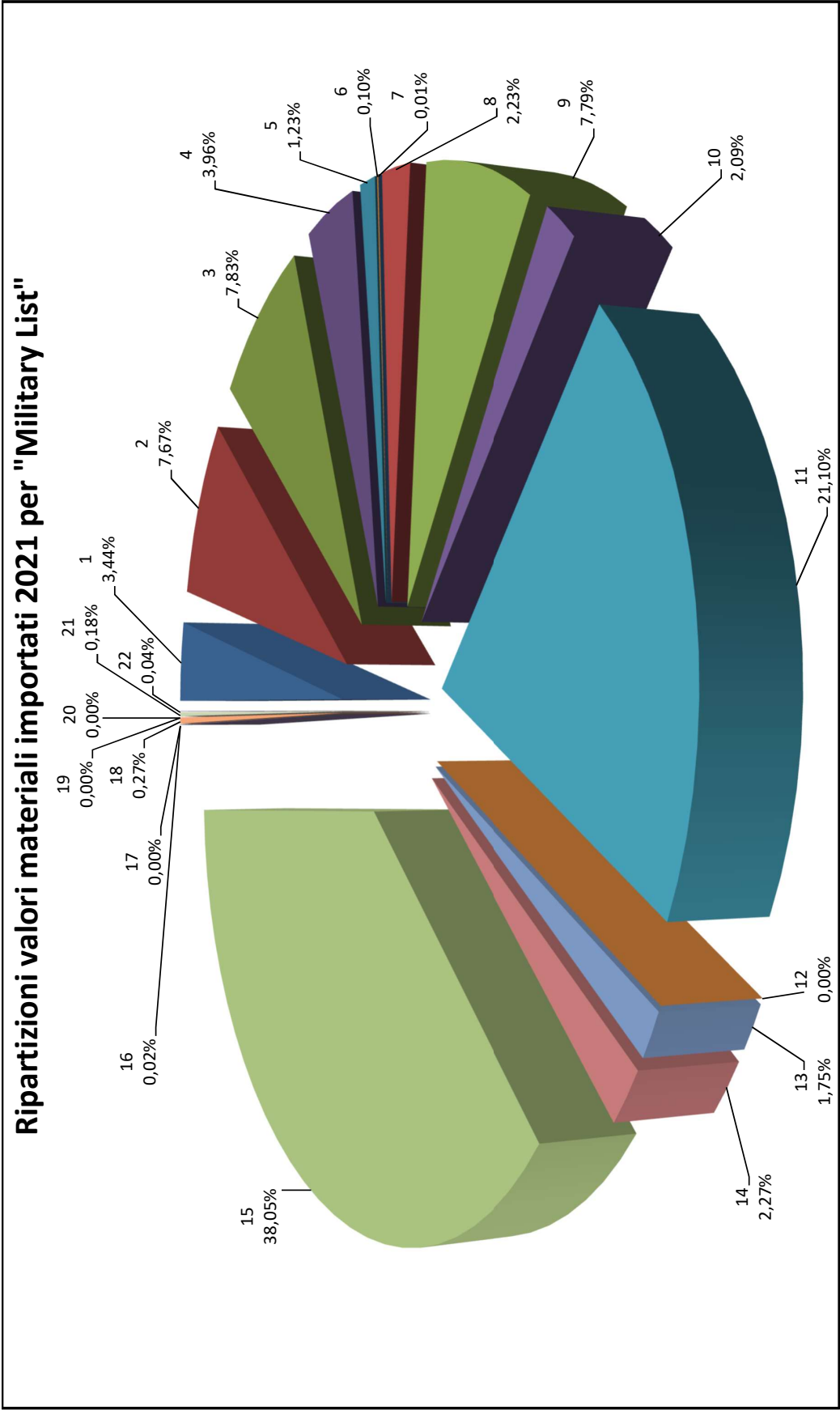
	Tipologia	Valore in €	%	numero
Anno 2021	MATERIALI	527.952.314,73	77,79	24.660.378
	TECNOLOGIE	9.646.339,62	1,42	299
	SERVIZI	71.171.038,61	10,49	3
	RICAMBI	69.932.253,38	10,30	275.273
	TOTALE	678.701.946,33	100,00	24.935.953
Anno 2020	MATERIALI	170.936.617,92	98,09	450.896
	TECNOLOGIE	0,00	0,00	70
	SERVIZI	222.222,33	0,13	0
	RICAMBI	3.099.699,64	1,78	6.013
	TOTALE	174.258.539,89	100,00	456.979
Anno 2019	MATERIALI	202.228.204,73	94,08	1.706.715
	TECNOLOGIE	713.879,13	0,33	3.636
	SERVIZI	1.129.353,09	0,53	0
	RICAMBI	10.872.184,47	5,06	1.025.728
	TOTALE	214.943.621,42	100,00	2.736.079
Anno 2018	MATERIALI	443.781.437,51	89,27	24.938.690
	TECNOLOGIE	1.866.355,01	0,38	478
	SERVIZI	63.436,26	0,01	12
	RICAMBI	51.409.596,99	10,34	203.697
	TOTALE	497.120.825,77	100,00	25.142.877

Analizzando l'andamento dei valori, nel corso di quest'anno, si nota che la quasi totalità dei valori è costituita, come negli anni precedenti, dai materiali ma è altresì doveroso sottolineare che le importazioni di ricambi, tecnologie e servizi hanno subito una crescita ragguardevole.

Tabella 23
Autorizzazioni alle importazioni definitive 2018-2021. Scomposizione per tipologia, categoria, valore e quantità

Tipologia	Military List	Anno 2021		Anno 2020		Anno 2019		Anno 2018	
		Valore in €	Quantità	Valore in €	Quantità	Valore in €	Quantità	Valore in €	Quantità
	1	18.136.577,74	40.704	39.127.312,46	70.358	11.031.969,23	62.695	34.649.749,59	68.164
	2	40.472.168,23	986	765.779,58	95	1.763.370,87	2	4.467.425,46	6
	3	41.344.246,23	24.060.967	9.905.280,00	279.060	16.561.439,86	1.430.016	224.472.936,05	24.693.136
	4	20.882.997,83	240.567	24.675.810,00	411	78.306.075,36	146.274	22.363.009,33	68.301
	5	6.493.792,98	5.152	30.193.784,69	22.182	16.962.588,31	8.834	58.413.761,14	17.520
	6	505.851,98	1.207	0,00	109	449.190,00	45	0,00	0
	7	61.586,02	0	13.224,42	6	115.141,48	600	1.073.056,22	11
	8	11.762.473,03	22.500	861.313,88	0	3.714.417,14	0	44.971.684,74	0
	9	41.114.489,23	5.072	0,00	0	8.809.796,49	1.100	0,00	0
	10	11.030.437,09	207.733	35.076.161,80	40.010	30.820.228,87	28.048	2.664.039,04	6.651
	11	111.410.000,25	5.637	5.572.072,38	1.157	14.425.147,35	1.022	15.183.772,17	2.302
	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50.838,00	2
	13	9.236.868,94	56.146	8.506.670,11	30.216	376.035,00	1.423	2.848.057,46	11.708
	14	11.983.145,82	2.069	535.307,95	3	2.216.249,50	23.270	0,00	1
	15	200.870.842,99	3.319	14.903.865,04	7.266	15.000.368,47	3.268	24.458.074,00	10.705
	16	89.906,35	3.600	40.127,39	18	135.215,01	58	43.411,36	75
	17	0,00	2.700	0,00	0	520.000,00	10	6.500.000,00	26
	18	1.426.351,68	1	0,00	0	4.184,64	2	0,00	60.050
	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	21	924.328,32	2.015	539.908,22	5	1.016.787,15	47	1.561.911,29	32
	22	206.250,00	3	220.000,00	0	0,00	1	59.711,68	0
MATERIALI	totale	527.952.314,73	24.660.378	170.936.617,92	450.896	202.228.204,73	1.706.715	443.781.437,51	24.938.690
TECNOLOGIE	totale	9.646.339,62	299	0,00	70	713.879,13	3.636	1.866.355,01	478
SERVIZI	totale	71.171.038,61	3	222.222,33	0	1.129.353,09	0	63.436,26	12
RICAMBI	totale	69.932.253,38	275.273	3.099.699,64	6.013	10.872.184,47	1.025.728	51.409.596,99	203.697
	TOTALE	678.701.946,33	24.935.953	174.258.539,89	456.979	214.943.621,42	2.736.079	497.120.825,77	25.142.877

Grafico 16



Per ulteriori dati vedasi Tabelle “F1”, “F2”, “G1” e “G2”.

9. Revoche.

Nel corso del 2021 sono state revocate n. 6 (sei) autorizzazioni concesse tra il 2016 e il 2018 alla società RWM Italia SpA per l'esportazione di bombe d'aereo e loro componistica, di cui tre verso gli Emirati Arabi Uniti e tre verso l'Arabia Saudita. Più precisamente, trattasi delle licenze di seguito indicate:

- n. 33787 del 28.1.2016 verso l'Arabia Saudita, del valore di Euro 411.010.808
- n. 35325 del 1.8.2016 verso l'Arabia Saudita, del valore di Euro 11.000 ai soli fini doganali
- n. 39716 del 16.01.2018 verso l'Arabia Saudita, tramite Regno Unito, del valore di Euro 13.410.000
- n. 37990 del 14.6.2017, verso gli Emirati Arabi Uniti, del valore di Euro 402.000
- n. 42445 del 17.12.2018, verso gli Emirati Arabi Uniti, del valore di Euro 20.936.460
- n. 42454 del 17.12.2018, verso gli Emirati Arabi Uniti, del valore di Euro 13.952.825

Si tratta di provvedimenti già sospesi nel 2019 per 18 mesi a seguito della mozione parlamentare n. 1-00204 del 26 giugno 2019 della Camera dei Deputati - recepita successivamente dal Governo - che impegnava l'Esecutivo ad adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo, missili e loro componentistica che potevano essere utilizzati per colpire la popolazione civile, fino a quando non vi sarebbero stati sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen.

Il Parlamento italiano, all'approssimarsi del termine di sospensione, alla luce delle evidenze internazionali e in assenza di concreti sviluppi nel processo di pace, con la risoluzione n. 7/00589 del 22 dicembre 2020 impegnava il Governo, che recepiva tale indicazione, ad adottare gli atti necessari per revocare le licenze in essere.

UAMA, dopo avere constatato la scadenza del termine ultimo indicato nei provvedimenti sospensivi e avere ricevuto istruzioni ministeriali, procedeva con la revoca dei provvedimenti sospesi.

10. Impatto delle misure restrittive.

L'applicazione di regimi restrittivi dei trasferimenti di materiali di armamento da e verso determinati Paesi è suscettibile di avere un impatto politico, economico e commerciale. In questa sede è possibile fornire alcuni elementi di valutazione per quanto attiene l'impatto commerciale, e, più precisamente, sulle licenze di esportazione.

Va premesso che gli operatori sono in generale a conoscenza delle vigenti limitazioni alle esportazioni verso determinati Paesi e/o per specifiche tipologie di materiali. Essi quindi si astengono dal presentare richieste di licenza di esportazione in tali contesti.

Questo è in primo luogo il caso di restrizioni di carattere assoluto per effetto di decisioni giuridicamente vincolanti adottate in sede Nazioni Unite o Unione Europea, molte delle quali in vigore da diversi anni. Per il loro elenco, si rinvia alla tabella “Embarghi Armi”.

Richieste possono essere presentate quando le misure restrittive non coprono tutte le tipologie di armamento, ovvero prevedono esenzioni nei confronti di alcuni destinatari. Questo è, ad esempio, il caso della Libia o dell'Iraq.

Potenzialmente diverso è il caso di imposizione di nuove misure restrittive. Esse, oltre a determinare il potenziale diniego alla concessione di nuove istanze, qualora applicate anche ai contratti già in essere, causano anche la sospensione e/o la revoca di licenze precedentemente concesse. In tale ipotesi – peraltro molto rara; nel periodo 2012-21 si sono registrati nove casi di revoca di licenze in essere – si può computare l'effetto dovuto alla mancata esecuzione dei relativi contratti di fornitura.

Per quanto attiene l'anno 2021, la revoca delle licenze di cui al paragrafo 9 ha comportato la cancellazione di forniture per il valore di 328 milioni di Euro, pari alla differenza tra il valore delle licenze revocate (459 milioni) e la parte di esse già eseguita al momento della sospensione (131 milioni).

Più complessa è la valutazione dei possibili effetti indiretti prodotti da misure di sospensione o revoca di licenze, in particolare sotto forma di eventuale reazione avversa da parte dei Paesi destinatari delle forniture sospese o revocate. Per quanto attiene gli effetti delle revoche occorse nel 2021, non risultano decisioni formali da parte dei Paesi destinatari di cancellazione di contratti in vigore e neppure di divieto di conclusione di nuovi contratti di fornitura, come dimostrato anche dal fatto che, successivamente alla decisione di revoca (29 gennaio) sono state rilasciate complessivamente verso i due Paesi 52 licenze, dal valore di 47,2 milioni di Euro per l'Arabia Saudita e 56,1 milioni per gli Emirati Arabi Uniti. In percentuale rispetto al totale delle licenze individuali, le quote dei due Paesi ammontano, rispettivamente, a 1,29% e 1,56%. Nei quattro anni precedenti (2017-20) tali quote avevano oscillato tra 0,55% e 3,67% (Arabia Saudita) e tra 0,30% e 4,61% (Emirati Arabi Uniti). Non sembra pertanto emergere una chiara indicazione nel senso di una riduzione significativa delle licenze.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Luigi Di Maio



Embarghi armi

I dati di seguito riportati sono stati elaborati da UAMA ad uso ricognitivo e non hanno valore ufficiale. Informazioni ufficiali ed aggiornate possono essere reperite presso le Organizzazioni Internazionali che hanno adottato i diversi regimi sanzionatori.

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

<https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0>

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main> e http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Un utile riepilogo, non ufficiale, dei regimi sanzionatori in vigore è anche fornito da SIPRI- Stockholm International Peace Research Institute:

<https://www.sipri.org/databases/embargoes>

PAESE	EMBARGO NAZIONI UNITE	EMBARGO UNIONE EUROPEA	DEROGHE
 Repubblica di Bielorussia	n/a	è vietata la fornitura di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché per le attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.	materiale destinato a uso umanitario o protettivo o per programmi ONU o dell'UE.
 Repubblica Centrafricana	è vietata la fornitura di armamento e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, equipaggiamenti paramilitari, nonché assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro tipo, relativa ad attività militari.	la posizione comune 2013/798/PESC (e successive modifiche) attua le misure restrittive e relative deroghe imposte dalla Risoluzione UNSCR 2127 (2013) e successive Risoluzioni del Cds ONU.	forniture per le missioni dell'UE, la missione MINUSCA, per la task force regionale dell'Unione africana (AU RTF) e per le forze francesi dislocate nel Paese, alle forze di sicurezza della Rca, - abbigliamento protettivo caschi/giubbetti antiproiettili per personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale
 Repubblica Popolare Cinese	n/a	embargo sul commercio delle armi deciso a seguito della dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 26-27 giugno 1989 successiva alle proteste di Piazza Tienanmen.	n/a

PAESE	EMBARGO NAZIONI UNITE	EMBARGO UNIONE EUROPEA	DEROGHE
 Repubblica Democratica del Congo	è vietata la fornitura di armi e materiale connesso a qualunque entità o persona non governativa che opera nel Paese.	l'UE ha attuato le misure restrittive imposte dal CdS ONU. In particolare, il Consiglio UE ha adottato la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della DRC.	- forniture verso forze governative o per la forza multinazionale MONUSCO - equipaggiamento militare non letale destinato a scopi umanitari o protettivi.
 Repubblica Democratica Popolare di Corea	embargo totale sulla vendita di armi e materiale connesso.	l'UE ha adottato un'ampia gamma di misure restrittive nei confronti della Corea del Nord, sia in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU sia prevedendo misure autonome aggiuntive che integrano e rafforzano il quadro sanzionatorio delle Nazioni Unite.	n/a
 Repubblica Islamica dell'Iran	embargo totale sulla vendita di armi e materiale connesso.	l'UE ha adottato un'ampia gamma di misure restrittive nei confronti dell'Iran, sia in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU sia prevedendo misure autonome aggiuntive che integrano e rafforzano il quadro sanzionatorio delle Nazioni Unite, con particolare riferimento al divieto di esportazione verso l'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.	n/a
 Repubblica dell'Iraq	è vietata la fornitura di armi e materiale connesso a qualunque entità o persona non governativa che opera nel Paese.	l'UE ha adottato un'ampia gamma di misure restrittive nei confronti dell'Iraq, sia in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU sia prevedendo misure autonome aggiuntive che integrano e rafforzano il quadro sanzionatorio delle Nazioni Unite.	forniture verso forze governative o per la forza multinazionale istituita ai sensi della Risoluzione UNSCR 1511 (2003).

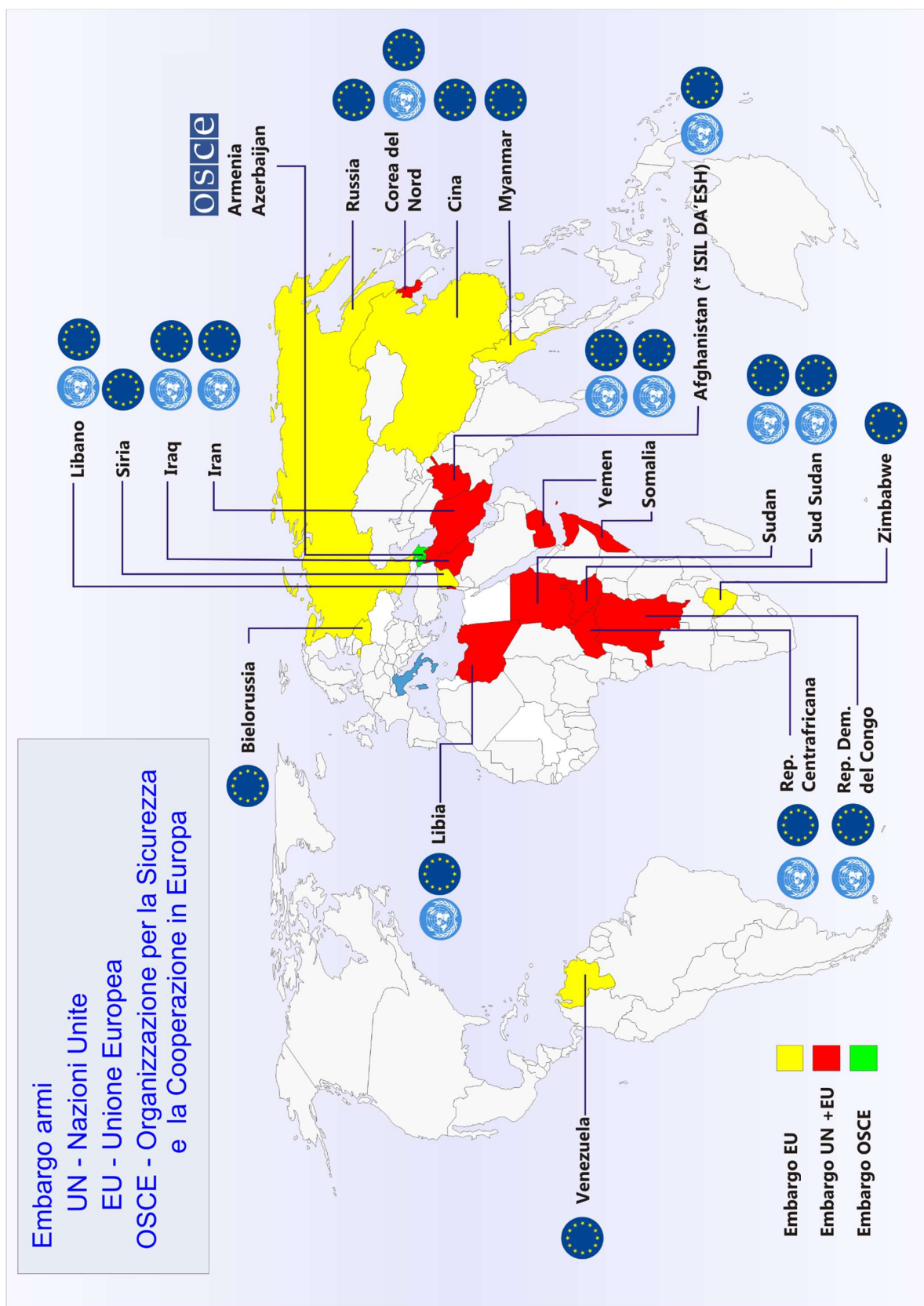
PAESE	EMBARGO NAZIONI UNITE	EMBARGO UNIONE EUROPEA	DEROGHE
 Repubblica Libanese	è vietata la fornitura di armi e materiale connesso a qualunque entità o persona non governativa che opera nel Paese.	la posizione comune 2006/625/PESC attua le misure restrittive imposte dalla Risoluzione UNSCR 1701 (2006) e prevede, tra l'altro, il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armi e materiale connesso di ogni tipo a entità o individui in Libano.	forniture verso forze governative o per la forza multinazionale UNIFIL.
 Libia	è vietata la vendita di armamento e di materiale connesso di tutti i tipi – armi e munizioni, veicoli e materiali militari, equipaggiamenti paramilitari e parti di essi.	l'UE ha adottato misure restrittive nei confronti della Libia in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU.	materiale non letale destinato al governo della Libia.
 Repubblica dell'Unione del Myanmar	n/a	è vietata la fornitura di armamenti e materiale connesso, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare, con particolare riferimento a materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.	- abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo per uso personale; - materiale/attrezzature per lo sminnamento; - materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

PAESE	EMBARGO NAZIONI UNITE	EMBARGO UNIONE EUROPEA	DEROGHE
 Federazione Russa	n/a	embargo totale sulle vendite di armi.	n/a
 Repubblica federale di Somalia	è vietata la fornitura di armi e materiale connesso a qualunque entità o persona non governativa che opera nel Paese.	L'UE ha adottato (in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU) un meccanismo sanzionatorio che è in vigore sin dal 2003. Questo prevede embargo sugli armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo; divieto di fornire consulenze tecniche, assistenza o formazione, nonché finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona o entità della Somalia	- materiale non letale per uso umanitario o protettivo, notificato al Comitato Sanzioni, - materiale per le forze multinazionali UNSOM, EUTM e AMISOM o per il governo somalo, previa autorizzazione del Comitato Sanzioni.
 Repubblica del Sudan	embargo sulle armi e materiale connesso di qualsiasi tipo nonché il divieto di prestare assistenza tecnica verso soggetti che operano in Darfur	Embargo su tutti gli armamenti comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio.	- materiale non letale per uso umanitario o protettivo - materiale per missioni ONU, UA e UE; - materiale per sminamento
 Repubblica del Sud Sudan	divieto di fornitura armi e materiale connesso di ogni tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, equipaggiamenti paramilitari e pezzi di ricambio.	L'UE ha adottato un'ampia gamma di misure restrittive nei confronti del Sud Sudan, sia in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU sia prevedendo misure autonome aggiuntive che integrano e rafforzano il quadro sanzionatorio delle Nazioni Unite.	- materiale non letale per uso umanitario o protettivo - materiale per missioni ONU, UA e UE; - materiale per sminamento
 Repubblica Araba Siriana	n/a	è vietata la fornitura di armamenti e materiale connesso, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militare, materiale paramilitare, con particolare riferimento a materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.	materiale non letale per uso umanitario o protettivo

PAESE	EMBARGO NAZIONI UNITE	EMBARGO UNIONE EUROPEA	DEROGHE
 Repubblica Bolivariana del Venezuela	n/a	è vietata la fornitura di armamenti e materiale connesso, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare, con particolare riferimento a materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.	- esecuzione contratti stipulati prima del 13 novembre 2017; - materiale non letale per uso umanitario o protettivo - programmi dell'ONU, - materiale per sminamento
 Repubblica dello Yemen	embargo sulle armi nei confronti degli individui ed entità indicati dal Comitato Sanzioni, rispetto ai quali si fa divieto di fornire armi e materiali connessi di ogni tipo, inclusi armamenti e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari, relativi pezzi di ricambio, assistenza tecnica, finanziaria, addestramento e altre forme di assistenza.	L'UE ha adottato un'ampia gamma di misure restrittive nei confronti dello Yemen, sia in attuazione delle Risoluzioni del CdS ONU sia prevedendo misure autonome aggiuntive che integrano e rafforzano il quadro sanzionatorio delle Nazioni Unite.	n/a
 Repubblica dello Zimbabwe	n/a	embargo su armi e attrezzature nonché le attrezzature potrebbero essere utilizzate per la repressione interna.	- materiali non letali - uso umanitario - per missioni dell'UE e dell'ONU; - abbigliamento protettivo
(Afghanistan) con riferimento a ISIL (Da'esh), Talebani e Al-Qaida	è vietata la fornitura di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo verso individui ed entità riconducibili all'ISIL (Da'esh), Talebani e Al-Qaida.	nei confronti di individui, gruppi, imprese e entità riconducibili all'ISIL (Da'esh), Talebani e Al-Qaida, elencati nell'allegato alla PESC, è vietata la fornitura di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, così come consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari.	n/a

In ambito OSCE:

PAESE	 EMBARGO OSCE
 Repubblica di Armenia	Nel 1992 la dichiarazione del Comitato Alti Funzionari OSCE (Decisione ambito 7° Committee of Senior Officials Praga 1992) invita a non cedere o fornire armamenti alle forze impegnate nelle zone del conflitto nel sud-ovest dell'Azerbaigian, nella regione del Nagorno-Karabakh, tra la maggioranza etnica armena - sostenuta dalla Repubblica Armenia - e la Repubblica dell'Azerbaigian.
 Repubblica dell'Azerbaigian	



Accordi internazionali bilaterali nel settore della difesa in vigore nell'anno 2021

(Fonte: Archivio ATRIO - MAECD) ➔

TITOLO	PAESE	DATA FIRMA
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA	 ALBANIA	13/10/1995
ACCORDO SULLA PROTEZIONE RECIPROCA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE SCAMBIATE NEL SETTORE DELLA DIFESA E PER L'INDUSTRIA DELLA DIFESA	 ALGERIA	18/02/2016
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA		15/05/2003
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 ANGOLA	19/11/2013
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.	 ARABIA SAUDITA	06/11/2007
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA.		06/10/1992
DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI PER LA DIFESA.	 ARGENTINA	10/09/1985
ACCORDO NEL SETTORE DELLA DIFESA	 ARMENIA	17/10/2012
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 AZERBAIGIAN	06/11/2012
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 BOSNIA ERZEGOVINA	30/01/2013
ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE DIFESA		11/11/2008
ACCORDO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.	 BRASILE	24/06/2010
ACCORDO TECNICO TRA I RISPETTIVI MINISTRI DELLA DIFESA SULLA COSTITUZIONE DI UNA RAPPRESENTANZA MILITARE.	 BULGARIA	17/07/2002
ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 BURKINA FASO	01/07/2019
MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE DI INTERESSE PER LA DIFESA, CON ANNESSO E APPENDICE.		24/05/1982
SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, CONCERNENTE L'ADDESTRAMENTO IN CANADA DI ALLIEVI DELL'AVIAZIONE MILITARE ITALIANA.	 CANADA	24/08/1971
SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO SULLE ESERCITAZIONI MILITARI ITALIANE IN CANADA		03/09/1999

SEGUE ➔ Accordi internazionali bilaterali nel settore della difesa in vigore nell'anno 2021 (Fonte: Archivio ATRIO - MAECI)

TITOLO	PAESE	DATA FIRMA
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA.		08/04/1997
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	CILE	25/07/2014
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA		18/09/2013
ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	CIPRO	05/08/2010
MEMORANDUM DI INTESA SUI SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO.		18/10/1993
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.	COLOMBIA	19/05/2000
ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA		20/11/2009
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, CON ANNESSO	CROAZIA	23/03/1998
SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE L'INSERIMENTO DELL'ANNESSO B AL MEMORANDUM D'INTESA DEL 23.03.1998 SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA		13/01/2002
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.	EGITTO	26/03/1998
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA		10/04/2019
ACCORDO TRA I RISPETTIVI MINISTRI DELLA DIFESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.	ETIOPIA	14/11/1996
ACCORDO RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL VELIVOLO ADDESTRATORE YAK-AEM - 130		20/05/1999
ACCORDO PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE TECNICO-MILITARE.	FEDERAZIONE RUSSA	14/03/2007
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.		20/02/2004
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.	FILIPPINE	24/04/1998
ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA AEREA CONTRO LE MINACCE AEREE NON MILITARI.		04/10/2005
ACCORDO NEL SETTORE DELLA DIFESA.	FRANCIA	15/05/1997
		

SEGUE ➔ Accordi internazionali bilaterali nel settore della difesa in vigore nell'anno 2021 (Fonte: Archivio ATRIO - MAECI)

TITOLO	PAESE	DATA FIRMA
ACCORDO CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA DI DIFESA	 GIAPPONE	22/05/2017
SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE L'ACCORDO DEL 30.04.2002 SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA	 GIBUTI	14/02/2015
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 GIORDANIA	29/04/2015
ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.	 GRECIA	24/10/1984
ANNESSO I ALL'ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI DELLA DIFESA (COMITATO ITALO-GRECO DI COOPERAZIONE)		19/03/1986
MEMORANDUM DI INTESA SUL TRASPORTO STRATEGICO MARITTIMO.		18/04/2005
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA MODIFICA DEL MEMORANDUM DI INTESA SUL TRASPORTO STRATEGICO MARITTIMO DEL 18.04.2005.		23/11/2007
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA	 INDIA	04/11/1994
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.		03/02/2003
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA	 INDONESIA	18/02/1997
MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO ALLA DIFESA E ALLA COOPERAZIONE MILITARE.	 ISRAELE	16/06/2003
SCAMBIO DI LETTERE RIGUARDANTE L'IMMUNITA' GIURISDIZIONALE DEL PERSONALE MFO IN CONGEDO IN ISRAELE.		30/09/1982
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE	 KAZAKISTAN	07/06/2012
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.	 KUWAIT	11/12/2003
ACCORDO RIGUARDANTE LO STATUS DELLE FORZE ITALIANE IN KUWAIT.		01/06/2003
ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI.	 LETTONIA	20/02/1998
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 LIBANO	21/06/2004
SCAMBIO DI NOTE PER LA PROROGA DELL'ACCORDO DEL 21.06.2004 IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA		16/09/2016

SEGUUE ➔ Accordi internazionali bilaterali nel settore della difesa in vigore nell'anno 2021 (Fonte: Archivio ATRIO - MAECI)

TITOLO	PAESE	DATA FIRMA
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.	 LITUANIA	27/03/1999
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA	 MACEDONIA	09/05/1997
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.	 MALESIA	28/09/1993
MEMORANDUM DI INTESA TRA I RISPETTIVI MINISTRI DELLA DIFESA, CON ALLEGATI "A" E "B".	 MALTA	14/07/1988
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, CON ALLEGATO.		15/03/2004
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL MEMORANDUM SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA DEL 15.03.2004.		07/03/2007
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'USO DELLE INSTALLAZIONI MILITARI NELL'ISOLA DA PARTE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE.		23/05/1972
MEMORANDUM DI INTESA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO TECNICO-MILITARE.		28/07/1981
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.	 MOLDOVA	06/12/2006
ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, SUL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO DELLE TRUPPE DEI CARABINIERI DELLA MOLDOVA		31/05/2018
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 MONGOLIA	03/05/2016
ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA	 MONTENEGRO	14/09/2011
ACCORDO SULLO STATUS DEL PERSONALE ITALIANO SUL TERRITORIO E SULLE ACQUE TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NAVALE.	 MOZAMBICO	19/03/2014
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA	 NIGER	26/09/2017
DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI PER LA DIFESA	 NORVEGIA	04/10/1985
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA	 OMAN	22/03/2004
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	 PAKISTAN	30/09/2009
MEMORANDUM DI INTESA DI COOPERAZIONE TECNICA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA.	 PANAMA	30/06/2010